

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

Il quadro di riferimento, pur essendo caratterizzato anche da provvedimenti preesistenti all'anno 2011, che hanno inciso in maniera significativa sull'attività e sugli assetti dell'Istituto, presenta molteplici elementi di novità.

Provvedimenti preesistenti

In primo luogo, si richiama il Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010, sia per le molteplici implicazioni di carattere organizzativo e istituzionale connesse all'attuazione dell'articolo 7, con il quale è stata prevista, tra l'altro, la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA con l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto, sia per gli effetti derivanti dalla manovra economica contenuta nel medesimo articolato normativo, con particolare riferimento agli articoli 6 e 8, con i quali sono state introdotte numerose misure in materia di riduzione della spesa pubblica.

Nel delineare il quadro di riferimento deve farsi necessariamente cenno anche al Decreto Legislativo n. 150/2009 ed alla Legge n. 196/2009 che rappresentano due momenti fondamentali nello sviluppo delle iniziative di riforma che il legislatore ha adottato, in ambito pubblico, nella prospettiva di conseguire risultati di carattere strutturale e permanente in ordine al miglioramento ed alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Avuto riguardo al primo, sono note le misure di attuazione che stanno interessando tutta la pubblica amministrazione per la realizzazione del sistema di misurazione della performance individuale ed organizzativa, nonché per garantire, attraverso l'attuazione del ciclo della performance, la realizzazione di risultati concreti e verificabili, in maniera del tutto trasparente, da parte dei destinatari dell'azione pubblica.

Altri punti salienti della riforma sono rappresentati dalle innovazioni in materia di dirigenza e contrattazione collettiva nazionale ed integrativa nonché in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti.

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, con l'introduzione della classificazione funzionale del bilancio per missioni e programmi, potenziando gli strumenti conoscitivi attraverso i quali si esplicano i poteri di indirizzo, si colloca anch'essa nell'ambito delle misure volte a razionalizzare l'azione amministrativa attraverso un più immediato collegamento tra la finalizzazione degli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi perseguiti con le politiche adottate.

Detta legge, inoltre, rafforza il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle politiche e dei conti pubblici, rende più evidente la programmazione di medio termine e aumenta la significatività della decisione dell'allocazione delle risorse pubbliche rafforzando l'importanza della misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con la spesa pubblica e l'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

Rientra, invece, nell'ambito delle misure volte a conseguire risparmi di spesa, la Legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato posto l'obbligo di razionalizzare gli immobili strumentali e di realizzare poli logistici integrati (cd. "Case del Welfare").

Tale obbligo è stato peraltro ripreso anche dall'art. 8 della citata Legge n. 122/2010, il quale, rispettivamente, ai commi 6 e 7, ha riconosciuto agli enti interessati canoni e oneri agevolati a seguito della realizzazione di detti poli logistici, stabilendone la relativa misura in rapporto ai parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ed ha stabilito la misura percentuale della riduzione dell'indice di occupazione procapite con riferimento agli immobili utilizzati dagli enti medesimi.

In tema di politiche patrimoniali e di investimenti, si richiamano:

- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, la destinazione di un importo massimo corrispondente al 7% dei fondi disponibili (ossia delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione) ad investimenti immobiliari realizzabili esclusivamente in forma indiretta;
- l'art.43 bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", concernente la retrocessione degli immobili cartolarizzati in proprietà all'Istituto;
- l'art. 8 comma 8 della Legge n. 122/2010 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 78/2010 relativo alle cosiddette "Casa del Welfare";
- l'art. 8 comma 1 della stessa Legge, il quale dispone che "...il limite previsto dall'art. 2, comma 618, della Legge 244/2007, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dal 2011, è stato determinato nella misura del 2% del valore degli immobili stessi", ferme restando le deroghe indicate nell'articolo medesimo.

In considerazione della situazione di emergenza della regione Abruzzo, l'art. 14 del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009, (attuato con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/2009) ha imposto il vincolo di includere, nell'ambito degli investimenti degli Enti Previdenziali relativi al quadriennio 2009-2012, "gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni" colpiti dal sisma.

Il già citato D.L. n. 78/2010 ha riformulato le disposizioni riguardanti gli investimenti a reddito diversi da quelli da destinare all'Abruzzo. Nello specifico, l'art. 8, al comma 4, nel fare salvi, per l'appunto, gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ha disposto che "le restanti risorse sono destinate dagli enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, con modalità di attuazione che saranno stabilite da un Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Si segnala, infine, che la riforma del cd. collegato lavoro (L. n. 183/2010) ha introdotto, all'art. 21, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i precedenti comitati per le pari opportunità e i comitati sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva.

L'Istituto ha costituito il CUG con provvedimento del Direttore Generale n. 41 del 15 luglio 2011.

Provvedimenti del 2011

Già prima della fine dell'anno, il Parlamento ha approvato il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (cd. "nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, che aggiorna le disposizioni precedentemente contenute nel D.Lgs. n. 82/2005.

Esso risponde in maniera puntuale alla necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni strumenti in grado di incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema pubblico.

In particolare, l'art. 5bis - introdotto nel d. lgs. n. 82/2005 con il provvedimento citato - prevede che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità la amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, emanato ai sensi del predetto art. 5 bis del CAD e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 16 novembre 2011, stabilisce, all'art. 1, che, "a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica".

In maniera ancora più innovativa, il successivo articolo 3 dispone che "a decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del CAD. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata - PEC".

Le disposizioni sopra richiamate, contenute nel nuovo CAD e l relativo DPCM attuativo, hanno quindi reso obbligatorio l'utilizzo della modalità telematica per le comunicazioni con le imprese.

In applicazione delle citate disposizioni l'Istituto sta provvedendo, con propri provvedimenti, a definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici "per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni".

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

In particolare, con determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del 29 dicembre 2011, l'INAIL ha dato un primo avvio al programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall'Istituto per la comunicazione con le imprese.

Infatti la citata determina Commissariale ha previsto che a decorrere dal mese di gennaio 2012 siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche:

- la dichiarazioni delle retribuzioni da parte dei datori di lavoro per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi;
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
- la comunicazione di volersi avvalere della facoltà di versare il premio annuale di autoliquidazione in quattro rate;
- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
- la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali

I primi quattro servizi riguardano l'autoliquidazione annuale dei premi per la quale l'Istituto già da anni ha reso disponibili servizi telematici sia per le imprese e per gli altri soggetti assicuranti sia per i loro intermediari.

In sostanza, con la predetta determina è stato individuato un primo gruppo di servizi che, in virtù dell'approssimarsi dei termini di scadenza degli adempimenti gestiti tramite i servizi in questione (16 febbraio – per la dichiarazione motivata della riduzione retribuzioni presunte – o 16 marzo 2012 – per la denuncia delle retribuzioni e gli alti servizi collegati) verranno immediatamente resi disponibili in modalità esclusivamente telematica.

Parallelamente l'Istituto ha avviato l'elaborazione e la verifica di fattibilità del programma generale di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese, come previsto dall'art. 2 del DPCM del 22 luglio 2011, che sarà formalizzato nel corso del 2012.

In tal senso sono stati sviluppati una serie di interventi di ottimizzazione delle procedure, impiantando, tra l'altro, un nuovo sistema di profilazione degli utenti esterni per l'accesso ai servizi telematici.

Sono poi state avviate le analisi funzionali alla realizzazione dei nuovi servizi da "telematizzare" nel corso del 2012.

Sempre nei primi mesi dell'anno, la Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. "milleproroghe"), contiene al comma 52 una disposizione (proroga delle disposizioni dell'articolo 72 della Legge n. 133/2008 in tema di esonero dal servizio) che anticipa in qualche modo l'enorme mole di provvedimenti che nel corso dell'anno hanno influenzato le politiche del personale delle pubbliche amministrazioni, e per questo le scelte in materia di bilancio.

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

Ulteriori prescrizioni sono contenute nel Decreto Legge n. 70/2011 (cd. "Decreto sviluppo"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011. In tale provvedimento, sono contenute, nell'articolo 4, disposizioni in materia di costruzione di opere pubbliche.

Nel successivo articolo 6 sono invece emanate norme in materia di semplificazioni degli adempimenti burocratici a carico delle piccole e medie imprese, mentre all'articolo 7 vengono dettate prescrizioni in materia di unificazione dei controlli amministrativi, che devono soggiacere a termini massimi di durata. Tali ultime disposizioni sono peraltro in parte state successivamente modificate dal Decreto Legge n. 201/2011, soprattutto per quanto concerne l'obbligo di effettuazione di ispezioni congiunte, che invece, a decorrere dal 6 dicembre, sono soggette a programmazione da parte delle PP.AA..

Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, detta disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della più volte citata Legge n. 196/2009.

In particolare, l'allegato 1 di cui all'articolo 2 del suddetto provvedimento elenca i principi contabili generali cui le amministrazioni pubbliche devono conformare i propri ordinamenti.

Il provvedimento detta anche prescrizioni finalizzate all'adozione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, di un sistema integrato di scritturazione contabile che assicuri la coerenza tra le rilevazioni di natura finanziarie e quelle di natura economico-patrimoniale. Al riguardo, tale risultato costituisce uno degli obiettivi alla base dell'adozione del sistema PBC, il quale, una volta a regime, consentirà altresì di ricavare dal sistema di contabilità economico-patrimoniale le informazioni necessarie per l'avvio di misurazioni di contabilità analitica.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, reca disposizioni in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile. In particolare, il titolo III del Decreto tratta dei controlli dei collegi sindacali presso gli enti pubblici (articolo 19 e seguenti).

In data 1 agosto 2011 è stato emanato il D.Lgs. n. 141/2011 (cd. Correttivo Brunetta).

Con detto provvedimento:

- è stato modificato il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- è stato disposto che la differenziazione retributiva in fasce previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 si applica alla tornata contrattuale successiva a quella del quadriennio 2006/2009 (quindi solo con i futuri contratti triennali stipulati sulla base del D.Lgs. n. 150/2009, dopo la fine del blocco attualmente fissato dalla manovra finanziaria fino al 31/12/2014) e che, nel periodo di moratoria contrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, potranno essere utilizzate solo le eventuali economie aggiuntive – conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 (cd. "dividendo dell'efficienza");

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

- è fornita l'interpretazione autentica dell'art. 65 del D.Lgs. n. 165/2009 che, subito dopo la Riforma Brunetta, aveva generato dei dubbi applicativi in relazione all'ambito oggettivo della contrattazione collettiva vigente.

L'aggravamento dello stato di crisi dell'economia italiana ha reso necessario, nel corso del 2011, il varo di una serie di misure straordinarie nell'obiettivo del risanamento del debito pubblico e della crescita economica.

Tra queste bisogna citare il D.L. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, e il D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, rispettivamente manovra economica 2011 e manovra economica bis, nonché il D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto Monti o Decreto Salva Italia) convertito nella L. n. 214/2011.

Anche il lavoro pubblico è stato inciso dalle citate riforme, nella prospettiva della riduzione della spesa pubblica.

In particolare, nella prima manovra, emanata con D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertita con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, vengono emanate disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica e degli apparati, suggerendo interventi per razionalizzare le procedure di acquisto di beni e servizi, prorogando alcune disposizioni già in vigore in relazione ai costi del personale delle PP.AA. (ad es. proroga del blocco dei rinnovi contrattuali fino al 31/12/2014), introducendo prime modifiche in materia previdenziale, al fine dell'adeguamento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici del settore pubblico. Le disposizioni in materia per tutti i lavoratori del settore pubblico sono state in parte riviste in occasione dell'emanazione del già citato D.L. n. 201/2011.

L'articolo 16 introduce la possibilità, da parte delle amministrazioni, di dotarsi di piani triennali di razionalizzazione delle spese, i cui risparmi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, possono essere utilizzati, per il 50%, a beneficio della contrattazione integrativa (cd. Dividendo dell'efficienza richiamato in precedenza), mentre il residuo 50% deve essere versato in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

In tema di politiche patrimoniali e di investimenti, si richiama poi l'articolo 33, che stabilisce la creazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Società di Gestione del Risparmio, con il compito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi, già costituiti da enti territoriali o altri enti pubblici, nell'intento di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Tali fondi possono investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 del predetto articolo, con riferimento agli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale, dispone che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'art. 65 della Legge n. 153/1969, è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi.

Con la manovra di Agosto (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successiva conversione con modificazioni con Legge 14 settembre 2011 n. 148) alcune disposizioni si aggiungono, o modificano in parte, quelle appena dettate dalla citata Legge n. 111/2011.

È stato stabilito, inoltre, che le amministrazioni pubbliche, già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 (ossia le amministrazioni dello

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca) debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012, alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 10%, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale, ad esclusione di quello degli enti di ricerca. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

In tema di lavoro pubblico, sono dettate norme che favoriscono la mobilità del personale in ambito regionale.

L'art. 8 ("sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità") detta una specifica disciplina in materia di contrattazione aziendale che si affianca, per non dire si sovrappone, al regime definito dai sindacati unitariamente con l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

Viene poi prorogata per il triennio 2012-2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'art. 72, comma 11, del Decreto Legge n. 112/2008, con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano maturato "un'anzianità massima contributiva di 40 anni".

Nell'ultima parte dell'anno è stata approvata la legge 12-11-2011 n. 183 (cd. legge di stabilità 2012) che, in tema di pubblico impiego, contiene, tra l'altro, la modifica dell'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165, che è stato sostituito da nuove disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

Una ulteriore disposizione - diretta a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra P.A. e privati - prevede, modificando la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli uffici pubblici non possono più richiedere certificati ai cittadini ma possono o acquisire d'ufficio dati o informazioni, oppure accettare le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà), pena la violazione dei doveri d'ufficio. Sul medesimo argomento è intervenuta anche la circolare della Funzione Pubblica n. 14 del 22 dicembre 2011.

Infine, ai sensi del comma 66 dell'articolo 4, l'INAIL, assieme ad INPS ed INPDAP (in quel momento ancora due Enti separati) nell'ambito della propria autonomia, "adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014". Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 3 aprile 2012 e' stato stabilito il riparto dell'importo complessivo tra gli enti sopracitati.

Infine, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Monti o Decreto "Salva Italia"), convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, nell'ambito di una serie di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l'equità, opera una nuova riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 2012.

Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento

A fondamento della nuova riforma, oltre al dichiarato obiettivo di sistema più uniforme ed equo, vi è certamente anche di recuperare credibilità nei confronti delle istituzioni europee, le quali, a fronte della situazione del debito pubblico italiano, hanno imposto rigidissime misure di risanamento.

La nuova riforma determina una indubbia penalizzazione, sia per i soggetti prossimi al pensionamento (che hanno visto mutare repentinamente i requisiti di accesso alle prestazioni) sia per le future generazioni di pensionati (che dovranno lavorare più a lungo per beneficiare di prestazioni di livello adeguato, ma comunque di livello inferiore a quelle di cui hanno goduto le vecchie classi di pensionati)

Dette modifiche comporteranno, pertanto, un evidente impatto sulle politiche del personale delle pubbliche amministrazioni.

Viene poi introdotto un articolo 33 bis alla Legge n. 111/2011, in materia di patrimoni immobiliari, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove iniziative idonee per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari".

In tema di acquisizione di beni e servizi, con i conseguenti riflessi sulle spese di funzionamento, l'articolo 29 del Decreto Legge dispone che "gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti".

Nel successivo articolo 44 vengono modificate alcune disposizioni in materia di appalti pubblici. Ciò al fine di salvaguardare i diritti dei lavoratori e garantire la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto.

Il predetto Decreto dispone, inoltre, l'accorpamento dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.

Da segnalare, infine, l'art. 16 del D.L. n. 29 dicembre 2011 n. 216 (cd. Decreto "Milleproroghe") che dispone, per assicurare più rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, la possibilità di effettuare anche in forma diretta gli investimenti nelle zone colpite dal sisma.